

CONTRATTO DI SERVIZIO

Affidamento in house a Capitale Lavoro della gestione del Progetto per la realizzazione delle attività formative per gli a.f. 2011-2012 e 2012-2013 presso la Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté".

tra

L'Amministrazione Provinciale di Roma – Dipartimento III – Servizio 4°, rappresentato dal Dott. Fabio Landi, Dirigente del predetto Servizio, domiciliato presso Via Raimondo Scintu, 106 – 00173 Roma (in appresso denominata Provincia)

e

Capitale Lavoro S.p.A., rappresentata dal Dott. Claudio Panella, con sede legale in Roma – Via Tirso, 26 – 00198 (in appresso denominata Capitale Lavoro)

Premesso che

- Capitale Lavoro opera esclusivamente per la Provincia di Roma, garantendo una serie di servizi specialistici di assistenza tecnica per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e gestisce alcuni progetti specifici tendenti a consolidare e sviluppare l'operatività di diversi settori dell'Amministrazione Provinciale;
- l'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 274/2003, stabilisce che l'affidamento di servizi è consentito qualora la titolarità dei servizi stessi sia attribuita a Società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;
- le attività oggetto del presente Contratto di Servizio sono svolte a favore e supporto dell'Amministrazione Provinciale di Roma, la quale, in considerazione della partecipazione del 100% al capitale sociale di Capitale Lavoro S.p.A. e, avendone definito gli indirizzi gestionali esercita un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;
- Capitale Lavoro S.p.A. opera utilizzando proprio personale interno, operatori e fornitori esterni secondo necessità, secondo quanto previsto dal vigente regolamento amministrativo approvato dal CdA di Capitale Lavoro SpA, e nel rispetto della normativa regionale, nazionale e, in particolare secondo quanto stabilito nel Regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28/07/2000 GUCE serie L193 del 29/07/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- con la Memoria di Giunta Provinciale del 1 luglio 2010 la Giunta dà mandato all'assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale di porre in essere tutte le azioni necessarie a realizzare un nuovo centro provinciale di formazione professionale dedicato alle professioni del cinema e specializzato, quindi, nella formazione iniziale e continua degli adulti, nella costruzione di percorsi di ricerca-intervento, nella promozione di eventi, incontro tra buone pratiche, realizzazione di attività editoriali e di promozione del dibattito, sviluppo della cultura e della elaborazione scientifica, raccolta e disseminazione delle buone prassi;

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 354/19 del 15.06.2011, viene istituita la Scuola Provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté", definite le sue linee strategiche ed istituito il Comitato Tecnico Scientifico della Scuola;

Considerato che a seguito degli indirizzi espressi, l'Amministrazione Provinciale, ha provveduto all'individuazione della sede della Scuola presso i locali dell'ex Istituto Professionale "Virginia Wolf", sito in Via Greve (zona Magliana a Roma);

Vista

- la Determinazione Dirigenziale n. 2688 del 14/04/2011 con cui sono stati programmati presso la Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" i seguenti corsi: 1) regia, 2) sceneggiatura, 3) organizzazione della produzione, 4) recitazione, 5) direzione della fotografia, 6) scenografia, 7) costumi ed elementi di trucco, 8) ripresa, montaggio e missaggio del suono, 9) montaggio della scena, 10) visual effects design;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3451 del 11.05.2011, come rettificata dalla R.U. 3529 del 16.05.2011, avente ad oggetto "Attribuzione a Capitale Lavoro S. p. A. del "Progetto di gestione dell'Albo dei formatori della Scuola provinciale di Arte Cinematografica Gian Maria Volonté – a. f. 2011-2012 e 2012-2013", con cui si è provveduto ad affidare a Capitale Lavoro S.p.A – con riferimento specifico alla vocazione della scuola e alle specifiche materie oggetto di formazione degli allievi – la progettazione e gestione del suddetto albo;

- la Determinazione Dirigenziale n. 9202 del 06.12.2010 con cui si è provveduto ad affidare a Capitale Lavoro S.p.A. i servizi di supporto per la realizzazione di un laboratorio di arte cinematografica "chiavi in mano" necessario all'avvio della attività della nuova Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" per la complessiva somma di € 500.000,00 ;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 10.03.2011 con cui si è provveduto ad implementare di € 100.000,00 la risorsa a disposizione di Capitale Lavoro S.p.A. per le attività da espletare ;

- la Determinazione R.U. 3012 del 10/05/2011 con cui – a seguito di una ulteriore stima delle previsioni di costo progettuali - si è provveduto all'implementazione di ulteriori € 150.000,00 della somma a disposizione della società in ;

- la Determinazione R.U. 4182 del 21/07/2011 con cui si è provveduto all'avvio del progetto per la acquisizione del parco attrezzature tecnologiche da destinare alla scuola d'arte cinematografica mediante affidamento in house della somma complessiva di € 669.840,00 (seicentossessantanove mila ottocentoquaranta/00) di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4182/2011 ;

Ritenuto opportuno, per i motivi esposti, di:

- affidare a Capitale Lavoro per la realizzazione del progetto della Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" – con riferimento specifico ai profili formativi previsti – la gestione delle attività corsuali per l'a. f. 2011-2012 e 2012-2013;
- assicurare, nell'ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Capitale Lavoro, la gestione delle attività cofinanziate dal FSE in un'ottica di economicità ed efficienza;

Tenuto conto che Capitale Lavoro dovrà presentare un progetto esecutivo di dettaglio, con l'indicazione delle attività da realizzare, dei tempi e dei costi per voce di spesa, soggetto ad approvazione del Dirigente del Servizio contraente;

Richiamata

La D.D. n. 5702 del 2011 con cui è stata affidata a Capitale Lavoro S.p.A, così come risulta costituita e rappresentata, la gestione delle attività corsuali della Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" programmate per l'a.f. 2011-2012 e 2012-2013 nella nuova sede di proprietà della Provincia, sita in Via Greve n. 61 - Roma - fino a concorrenza della somma complessiva di € 686.000,00 Iva Inclusa;

Dato atto che Capitale Lavoro provvederà a presentare un progetto esecutivo di dettaglio, con l'indicazione delle attività da realizzare, dei tempi e dei costi per voce di spesa, soggetto ad approvazione del Dirigente del Servizio contraente;

Importo progettuale a disposizione Euro 686.000,00 Iva compresa.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

A seguito alla Disposizione Dirigenziale sopra citata, la Provincia affida a Capitale Lavoro, così come risulta costituita e rappresentata, la gestione delle attività formative della Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" programmate per l'a.f. 2011-2012 e 2012-2013, secondo un progetto esecutivo di dettaglio comprensivo dell'indicazione delle attività da realizzare, delle metodologie formative, delle modalità di realizzazione, dei tempi e dei costi per voce di spesa, ecc., soggetto ad approvazione del Dirigente del Servizio contraente.

Art. 2 – Riferimenti normativi e verifiche

Capitale Lavoro dichiara di conoscere:

- il REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 ;

- il REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ;
- il REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ;
- la DGR 213 del 20/03/2008 OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 2007-2013” ;
- la normativa regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente;

Capitale lavoro accetta la vigilanza della Provincia, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; si impegna altresì all'invio mensile alla Provincia di una relazione di sintesi sulle attività svolte e sullo sviluppo del progetto. Periodicamente, su richiesta delle parti firmatarie, si riunirà un apposito gruppo di lavoro preposto all'esame ed alla valutazione comuni delle risultanze delle attività relative all'ottimizzazione della didattica ed alla valutazione dell'esperienza formativa ;

Art. 3 – Obblighi previdenziali ed assistenziali

Capitale Lavoro opererà utilizzando proprio personale interno, operatori e fornitori esterni secondo necessità, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed, in particolare, in conformità alle norme previste nel trattato in tema di concorrenza e della normativa comunitaria in essere e del vigente regolamento approvato dal suo C.d.A..

Capitale Lavoro, nello stipulare contratti individuali deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché, quelle sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 4 – Durata

Capitale Lavoro s'impegna a dare inizio alla realizzazione del Progetto finanziato all'atto della firma del presente Contratto di Servizio. La realizzazione delle attività affidate dovrà essere finalizzata alla corretta e completa gestione dei corsi programmati per il biennio 2011/2012 e 2012/2013.

Art. 5 – Finanziamento e liquidazione attività

L'importo del finanziamento , pari ad € **686.0000,00** (seicentottantaseimila/00) di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5702/2011, verrà erogato in tre rate, secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50%, a seguito della notifica della determina di approvazione del presente contratto e della comunicazione di inizio delle attività per l'anno 2011;
- trasferimento intermedio, fino a concorrenza del 90% del finanziamento previsto, a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno l'80% dell'acconto e della presentazione di relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività;

- il saldo del 10% dell'ammontare del finanziamento previsto sarà trasferito al termine delle attività affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Provincia, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture richiesti, a mezzo di mandati di pagamento intestati a Capitale Lavoro.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa competente, a seguito delle verifiche sulla documentazione ed in mancanza di ragioni ostative imputabili a Capitale Lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

Capitale Lavoro si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

Capitale Lavoro è tenuto a presentare per un progetto esecutivo di dettaglio, con indicazione delle attività da realizzare, degli obiettivi formativi e non formativi, delle metodologie, dei tempi e dei costi per voce di spesa, soggetto ad approvazione del Dirigente del Servizio contraente.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto si rendesse necessario ricorrere all'acquisto di beni o servizi o all'affidamento di attività in concessione, Capitale Lavoro è tenuto a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

È facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Capitale Lavoro si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Art. 7 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi

Salva ogni diversa modalità di verifica che la Provincia intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da Capitale Lavoro saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Roma e Capitale lavoro non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Provincia;

Art. 8 – Restituzioni

Capitale Lavoro si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell'intervento mediante versamento su c/c bancario n. 401059955 in essere presso UNICREDIT Banca di Roma SPA sportello di Tesoreria Filiale n 3088 – Piazza SS. Apostoli n. 75 – Roma 00187 (intestatario: Amministrazione Provinciale di Roma, ABI 03002, CAB 03379, CIN E, IBAN IT13M0200805339000401059955) con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte finanziamento non utilizzato per lo svolgimento del **“Progetto per la realizzazione delle attività formative per gli a.f. 2011-2012 e 2012-2013 presso la Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" ”** ».

Art. 9 – Monitoraggio finanziario

Capitale Lavoro si impegna a trasferire alla Provincia di Roma ad ogni richiesta i dati della gestione finanziaria delle attività e ad inviare puntualmente alla Provincia relazioni trimestrali sulla progressione della spesa sostenuta. Capitale Lavoro è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Provincia e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle spese non documentate e certificate nei termini previsti. Capitale Lavoro è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che una spesa non conforme e/o non documentabile può arrecare all'Ente pubblico.

Art. 10 – Norme regolatrici del Contratto

Il Contratto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti "in house" ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 11 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d'opera

Capitale Lavoro è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento dei Servizi. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

Ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento dei Servizi manlevando la Provincia di Roma da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Ha l'obbligo di osservare ogni norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in itinere in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Capitale Lavoro è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 12 – Manleva

Capitale Lavoro si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 13 – Recesso

L'O.I. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 14 – Risoluzione

Qualora Capitale Lavoro non osservi uno o più degli obblighi indicati all'art. 3, l'O.I. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del presente Contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 15 – Tutela della privacy

Capitale Lavoro si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 16 – Oneri fiscali

Ogni spesa relativa al presente Contratto è a carico di Capitale Lavoro.

Art. 17 – Domicilio delle parti

Agli effetti del presente Contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma, lì

Firma

Provincia di Roma

Capitale Lavoro S.p.A.